



**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**ORGANO DI REVISIONE**

**Verbale n. 89 del 26.11.2025**

L'anno 2025 il giorno 26 del mese di novembre si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone di:

- Dott. Stefano De Fenza – Presidente,
- Dott. Marco Caccavale – Componente,
- Dott. Alfonso Donadeo – Componente,

ed ha proceduto ai controlli di rito, alla formulazione del parere e alla redazione del presente verbale in relazione alla richiesta pervenuta a mezzo

**-Pec Prt. g. n. 0155534/2025 - Contratto collettivo decentrato economico 2025 dirigenti -Relazione illustrativa integrativa anno 2025 - Richiesta parere.**

Il Collegio ha proceduto all'analisi della documentazione ivi contenuta trasmessa dal Dirigente del Settore Affari Istituzionali costituita da:

- copia della relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 165 comma 3 sexies del D.lgs 165 del 30/03/2001 e della Circolare del Dipartimento della ragioneria Generale dello stato n.25 del 19/07/2012;
- copia del contratto del personale dirigente la cui ipotesi è stata sottoscritta dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale in data 19/05/2025;

Pertanto,

**Preso atto**

- dell'articolo 107 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 che disciplina le funzioni e le responsabilità della Dirigenza degli Enti locali;
- delle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale del personale dirigente del comparto Funzioni locali del 17/12/2020 e di quelle dei contratti precedenti non disapplicate;

**Visti**

- l'art. 57 del CCNL del personale dirigente del comparto Funzioni Locali del 17/12/2020 rubricato "Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato" quale stabilisce che dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del ccnl gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, con le seguenti risorse:
  - a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno precedente, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato) e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;

- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;
- c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità;
- d) somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
- e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili;

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

- L'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

*“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

*“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

**Richiamato** il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

**Dato atto** della certificazione di costituzione del “fondo” come già effettuata da questo Organo di revisione con parere di cui al Verbale n. 59 del 17/09/2025 – prot g. n. 0119014/2025:

**Verificato** che il fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

**Evidenziato che:**

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando il limite su base 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2025 è

stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2025 approvato con deliberazione di Commissario straordinario n. 5 del 25/06/2025;

### **Tutto ciò premesso**

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

Visto il CCNL 17/12/2020 del personale enti locali Area Dirigenza e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

### **Dato atto**

che l'erogazione degli elementi di retribuzione di risultato sia subordinata alla puntuale verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti da parte dell'Organismo interno di valutazione.

### **Certifica**

nel rispetto delle norme richiamate in premessa,

- che il fondo per le risorse decentrate relative al personale dell'Area Dirigenza per l'anno 2025 è stato formulato, nel rispetto dei vigenti limiti normativi e contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2025, nel limite dell'importo complessivo di euro 422.139,23.

Letto, approvato e sottoscritto

### **L'Organo di Revisione**

Dott. Stefano De Fenza

Dott. Marco Caccavale

Dott. Alfonso Donadeo